



Giunta Regionale della Campania

Allegato 18
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N°18 /2017

DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Ex dipendente: Starace Antonino nato a Vico Equense (Napoli) il 25/07/1948 matr. 13263 c.f. STRNNN48L25L845M

Oggetto della spesa: differenze retributive, interessi legali, oneri riflessi, irap,

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

A seguito dell'acquisizione in data 01/03/2017 della nota dell'Avvocatura regionale prot. n. 139036 del 27/02/2017, con cui si trasmetteva il ricorso al TAR Campania promosso dall'ex dipendente Starace Antonio per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania n. 25/2016, questo Ufficio ha richiesto alla predetta Avvocatura con nota prot. n. 175687 del 09/03/2017 la sentenza da eseguire, mai pervenuta a questa Struttura. Con nota prot. n. 191579 del 15/03/2017 la stessa è stata trasmessa dall'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale. La suddetta sentenza è stata pronunciata il 04/02/2016.

Il Tribunale di Vallo della Lucania in accoglimento della domanda *attore* proposta dall'ex dipendente Starace Antonino contro l'Ente regionale, (riconoscimento del trattamento economico relativo alla VI^a e poi alla VII^a qualifica funzionale con condanna dell'Ente al pagamento delle relative differenze retributive anche a titolo di trattamento di fine rapporto), in accoglimento del ricorso e previo riconoscimento in capo al ricorrente, per il periodo dal



01/01/1999 al 31/12/2007 del trattamento economico relativo alla VI^a qualifica funzionale ex L.R. n. 32/84 e VII^a qualifica funzionale ex L.R. n. 14/91, ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore del predetto ricorrente della somma complessiva di €. 42.473,92 di cui €. 2.745,25 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali sul capitale dovuto con decorrenza dalle date di maturazione dei diritti e fino al saldo.

Il Tribunale di Vallo della Lucania ha, altresì, compensato le spese di lite e ha condannato l'Ente Regionale al pagamento delle spese di consulenza tecnica liquidate in complessivi €. 500,00 come onorario in favore del dott. Pisaturo Claudio.

L'Unità Operativa Dirigenziale 04 con nota prot.n 213129 del 22/03/2017, ha richiesto alla UOD 07 (Trattamento Economico), le somme lorde dovute al predetto dipendente a titolo di accessori.

La suddetta U.O.D 07, con nota prot .n. 226250 del 28/03/2017 ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo degli accessori dovuti al ricorrente sig. Starace Antonino come statuito dalla sentenza in argomento.

Inoltre, Unità Operativa Dirigenziale 04, per ottemperare alle disposizioni impartite dal Presidente della Giunta con nota prot. n. 13919/UDCP/GAB del 09/09/2015, successivamente confermata e integrata con nota prot.n.19163/UDCP/GAB/VCG2 del 16.11.2015 e quindi consentire allo scrivente Ufficio la definizione del procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza in oggetto indicata, con nota prot. n. 213129 del 22/03/2017, ha chiesto alla U.O.D. 03 della Direzione Generale delle Risorse Umane, di fornire le notizie idonee per soddisfare quanto disposto nelle predette note presidenziali;

Vista la predetta nota non ancora riscontrata alla data odierna, si provvede autonomamente in conformità alla Direttiva Presidenziale prot. 19163/2015, a relazionare in merito alla vicenda fattuale alla base del giudicato in oggetto:

"La sentenza n. 25/2016 del Tribunale di Vallo della Lucania si è pronunciata sul ricorso promosso dal dipendente Antonino Starace per ottenere il pagamento delle differenze retributive a seguito dell'attribuzione del VI e VII livello funzionale, avvenuta con decreto dirigenziale n. 339 del 20/04/2007.

In particolare, il ricorrente chiedeva la rivisitazione del suo inquadramento sulla base del possesso del titolo di studio di "addetto ai servizi di sala e bar" e della deliberazione n. 3188 del 02/06/1999.

Con decreto n. 339 del 20/04/2007 era stata riconosciuta al dipendente l'attribuzione del VI livello funzionale con decorrenza 01/09/1986 e del VII livello funzionale dal 01/01/1992 ai soli fini giuridici. Gli effetti economici, invece, come previsto dal decreto e dalla citata delibera di Giunta Regionale, decorrevano dalla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro avvenuta in data 03/05/2007.

Nella deliberazione di Giunta Regionale n. 3188/1999 era, infatti, stabilito, anche alla luce della prevalente giurisprudenza sull'argomento, che: "gli effetti economici del reinquadramento devono però decorrere dalla data di effettivo espletamento delle mansioni riferite alla nuova qualifica atteso che costituisce ius receptum il principio secondo cui la corresponsione del trattamento economico al pubblico dipendente è legata allo svolgimento dell'attività lavorativa in modo effettivo e ciò secondo l'insegnamento giurisprudenziale che risponde ai principi di logica e del buon andamento dell'azione amministrativa per il quale le pretese economiche non possono che aver riguardo alla effettiva prestazione del servizio" (cfr. TAR Campania, Sez. IV, 20/06/1994 n. 291; TAR Campania, Sez. IV, 14/09/93, n. 474).



Giunta Regionale della Campania

Allegato 18
(Punto 3 del dispositivo)

Il Tribunale, tuttavia, ha ritenuto fondato il ricorso del dipendente condannando la Regione al pagamento di somme a titolo di differenze retributive e di trattamento di fine rapporto, oltre agli interessi legali, e delle spese di consulenza tecnica. Ciò, sulla base dell'argomentazione per cui il ricorrente avrebbe già svolto le mansioni di cui al superiore livello di inquadramento, il cui trattamento economico è stato riconosciuto solo con effetti ex nunc dalla Regione".

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- sentenza n. 25/2016 Tribunale Vallo della Lucania pronunciata il 04/02/2016.

TOTALE DEBITO

€. 64.569,94

Sig.r Starace Antonino matr. 13263

Differenze retrib.	€. 39.728,67
Trattamento di fine rapporto	€. 2.745,25
Interessi legali maturati su diff. Retrib.dal 01/01/1999 al 27/09/2017	€. 7.473,03
Interessi legali maturati su TFR.dal 01/01/1999 al 27/08/2017	€. 609,50
oneri riflessi	€. 10.636,56
IRAP	€. 3.376,94
	64.569,95

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- Note prot. nn. 139036 e 191579 dell'Ufficio Speciale Advocatura Regionale
- sentenza n. 25/2016 Tribunale Vallo della Lucania pronunciata il 04/02/2016.

Napoli, 28/03/2017

Il Responsabile della P.O.
dott. Giuseppe Ianniello

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis



Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale
Avvocatura Regionale
Unità Operativa Dirigenziale 60 01 03
Ambiente, Lavoro, Personale

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2017. 0139036 27/02/2017 11,18

Mitt. : Avvocatura Regionale

Ass. : 551403 UOD Stato giuridico ed Inquad...

Classifica : 4.



Prat. n° 182/2017

Giudizio innanzi al TAR Campania
promosso da Starace Antonio
C / R.C.

Esecuzione giudicato sentenza Trib. Vallo della Lucania Sez. Lavoro n° 25/16

Si trasmette, copia del ricorso per l'esecuzione di giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania Sez. Lavoro n° 25/16 del 04/02/16, notificato alla Regione Campania in data 15/02/2017, con preghiera di far tenere a questa Avvocatura, in uno a tutti i documenti in possesso di codesta Direzione Generale, dettagliata relazione attestante lo stato dell'esecuzione, per il successivo inoltro al TAR e/o per l'apprestamento dell'attività di difesa.

Nell'evidenziare che la presente richiesta riveste carattere di urgenza, ai sensi dell'art. 112 e ss. c.p.a., si rappresenta, che il mancato riscontro potrebbe esporre l'Amministrazione, in caso di condanna, a successivi ulteriori maggiori oneri legati anche alla nomina del commissario ad acta, con conseguenti profili di danno all'erario.

IL RESPONSABILE U.O.D. 03
- Avv. Pasquale Di Onofrio -

L'AVVOCATO CAPO
- Avv. Maria d'Elia -

gc



Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale
UOD Ambiente, Lavoro, Personale
60 01 03 00

Handwritten signature

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2017. 0191579 15/03/2017 12,28

Mitt. : Avvocatura Regionale

Ass. : 551404 UOD Contenzioso lavoro in coll...

Classifica : 4.



16 MAR. 2017

DIP 55 DG 14 UOD 04

Direzione Generale Risorse Umane
UOD Contenzioso del lavoro in
collaborazione con l'Avvocatura
regionale - Esecuzione giudicati -
Ufficio Disciplinare
Via Santa Lucia, 81
Napoli

N° Prat. : CA 182/17 Avv. ~~P. Onofrio~~ *Dr. Lucio Albano*
OGGETTO: Starace Antonino c/Regione Campania
Trasmissione sentenza
Tribunale Vallo della Lucania

Si fa seguito alla precedente corrispondenza e si trasmette, per i provvedimenti e le verifiche di competenza, copia della sentenza resa nel procedimento emarginato.

Il Dirigente di UOD 03
Avv. Pasquale D'Onofrio

Handwritten signature of Pasquale D'Onofrio

cp



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO

Il Giudice del lavoro di Vallo della Lucania, dott.ssa Roberta Gambardella all'udienza del 4.2.2016, a seguito di discussione orale, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

con motivi contestuali, nella causa civile iscritta al N. 94/2012 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: "retribuzione" e vertente

TRA

Antonino Starace, rapp.to e difeso giusta procura a margine del ricorso, dall'avv.to Antonio Scuderi elett.te domiciliato presso il suo studio in Agropoli (Sa) alla via Palatucci, n. 16/A

RICORRENTE

E

Regione Campania, in persona del legale rappresentate p.t., rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to Alba Di Lascio, elettivamente domiciliata in Napoli alla via S. Lucia n. 81

RESISTENTE

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato, in data 6.3.2012, il ricorrente, in epigrafe indicato, premettendo di essere stato dipendente della Regione Campania sino al 31.12.2007 con mansioni di docente e in possesso del diploma professionale "addetto ai servizi di sala e bar", esponeva che: la convenuta, con delibera della G.R. n. 3188 del 2.6.1999, rettificando le sue precedenti delibere n. 5331 del 25.7.91 e n. 8026 del 6.11.1991, aventi ad oggetto l'inquadramento del personale, provvedeva alla rivisitazione del suo inquadramento, dapprima nella VI qualifica funzionale con decorrenza giuridica 1.1.1986 e poi nella VII qualifica funzionale con decorrenza giuridica 1.1.1992 ai sensi, rispettivamente, della L.R. n. 31 del 9.7.1984, e L.R. n. 14 del 18.7.1991; deduceva, in particolare che, con la delibera citata, l'Amministrazione convenuta aveva provveduto a riesaminare la sua posizione (originariamente V qualifica) in quanto il titolo di studio di "addetto ai servizi di sala e bar", in precedenza, non era stato correttamente valutato come un vero e proprio diploma di 2° che dava, quindi, diritto all'inquadramento nella qualifica VI e poi VII; che, con tale delibera, il

trattamento economico concernente la nuova qualifica sarebbe dovuto decorrere dal primo giorno successivo alla stipula del contratto individuale di lavoro e di assunzione delle relative funzioni; che, tuttavia, egli da sempre aveva svolto mansioni corrispondenti alla VI e poi VII qualifica anche se l'amministrazione non aveva, di fatto, dato attuazione alla delibera con la stipula del contratto individuale di immissione nella nuova categoria, contratto poi stipulato dopo otto anni ovvero nel 2007.

Tanto premesso, deducendo che l'Amministrazione aveva riconosciuto l'efficacia *ex tunc* dell'inquadramento ai soli fini giuridici e non anche ai fini economici, pur essendo il ricorrente in possesso da sempre del predetto diploma in forza del quale aveva espletato l'attività di insegnante di tecnica professionale pratica e, necessario per l'inquadramento nella qualifica funzionale VI e VII ai sensi della L.R. n. 31 del 9.7.1984 e L.R. n. 14 del 18.7.1991, concludeva chiedendo a questo Tribunale il riconoscimento, quanto meno dall'anno di emanazione della delibera di reinquadramento fino alla cessazione dal servizio (periodo 1.1.1999 – 31.12.2007), del trattamento economico relativo alla VI e, poi, VII qualifica funzionale e per, l'effetto, di condannare la convenuta al pagamento delle relative differenze retributive, anche a titolo di trattamento di fine rapporto, per un importo complessivo di € 63.359, 34 oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese.

Si costituiva la resistente, con memoria del 27.6.2012, con la quale eccepiva la nullità del ricorso per mancata allegazione dei conteggi; deduceva la sua infondatezza e il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria, trattandosi di rapporto di lavoro di pubblico impiego.

Concludeva chiedendo il rigetto della domanda con vittoria di spese.

Si procedeva all'escussione dei testimoni e, all'esito dell'istruttoria, rilevata la necessità ai fini della decisione, si procedeva alla nomina di un ctu contabile.

All'odierna udienza, all'esito della discussione orale, autorizzate le parti al deposito di note, il giudice decideva la causa con motivazione e dispositivo contestuali.

In primo luogo, occorre soffermarsi sull'eccezione di nullità della domanda per mancato rispetto dei principi fissati dall'art. 414 c.p.c., atteso che, a giudizio di parte resistente, non è chiaro né il *petitum* né la *causa petendi*.

In verità l'eccezione appare destituita di fondamento atteso che in giurisprudenza si è affermato il principio secondo il quale *“nel rito del lavoro per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto che ne costituiscono il fondamento non è sufficiente che taluno di tali elementi non venga formalmente indicato, ma è necessario che ne sia impossibile*

l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto" (Cfr. Cass., 1.3.2000, n., n. 4296; Cass., sez. Lav. Sent. del 24 luglio 2001 n. 10048; Cass. sez. lav. n. 3126 del 2011).

In sostanza, la nullità del ricorso, per violazione di norma di diritto (art. 414 c.p.c.), può essere affermata allorché tale atto - esaminato nel suo complesso, comprensivo anche della documentazione allegata - non consente al destinatario della domanda di individuare l'esatta pretesa della controparte e, dunque, di apprestare una compiuta difesa.

Venendo al caso di specie, dalla disamina del ricorso si evince che la domanda del ricorrente è volta ad ottenere il pagamento di differenze retributive, analiticamente calcolate negli allegati conteggi, in relazione alle mansioni (adeguatamente specificate) che sostiene di avere svolto nell'ambito di un arco temporale ben individuato nel corpo del ricorso; individua in maniera specifica le delibere della Giunta Regionale che gli hanno attribuito la qualifica VI e VII ed in maniera sufficientemente precisa viene indicata anche la normativa contrattuale di riferimento.

Quanto sopra appare sufficiente a configurare, chiaramente, non solo il *petitum* ma anche il *thema decidendum* rispetto a cui - fermi restando gli oneri probatori a carico delle parti attrice - alla controparte non è venuta meno la concreta possibilità di difendersi, cosa che essa ha fatto contestando in radice le domande dei ricorrenti.

Quanto al merito, la domanda è fondata.

Orbene, è pacifico che il ricorrente è in possesso di un diploma di qualifica "addetto ai servizi di sala e bar", conseguito in data 20.6.1966 presso l'Istituto Alberghiero di Napoli (cfr. produzione parte ricorrente, doc. n. 5); che il ricorrente ha partecipato con esito positivo al concorso per l'immissione nel ruolo speciale della formazione professionale, istituito con la L.R. n. 32/84, con la qualifica di docente; e che, è stato pertanto, dipendente dell'amministrazione convenuta fino al 31.12.2007, inquadrato originariamente nella V qualifica.

Orbene, quanto all'oggetto del contendere emerge che, la Regione Campania, con delibera G.R. del 2 giugno 1999, n. 3188 ammetteva che, in sede di primo inquadramento, non era stato correttamente valutato il diploma sopra citato di cui era in possesso il ricorrente e che, pertanto, provvedeva a rettificare le proprie precedenti deliberazioni n. 5331 del 25.7.1991 e n. 8026 del 6.11.1991 aventi ad oggetto l'inquadramento del personale ex L.R. 32/84 e L.R. n. 14 del 18/7/1991 nel senso che "*il dipendente Antonino Starace viene inquadrato nella sesta qualifica funzionale con decorrenza giuridica 1/9/1986 e nella settima con decorrenza giuridica 1/1/1992 e che, ancora il trattamento economico relativo alla nuova qualifica funzionale decorrerà dal primo giorno successivo a quello di stipulazione del contratto di lavoro e di assunzione delle relative funzioni*".

Ancora come si legge nelle premesse della delibera citata "*l'attestazione in atti secondo cui all'Istituto Professionale Alberghiero di Stato di Napoli frequentato dallo Starace si accede con la*

licenza media, che esso istituto va qualificato va qualificato come scuola secondaria di 2°, con la conseguenza che il titolo di studio posseduto dal predetto dipendente risponde al requisito del diploma di 2° grado ; che ricorrono le condizioni per il reinquadramento nella sesta qualifica funzionale di cui alla L.R. 32/84 e nella settima ex L.R. 14/91 e che, "gli effetti economici del reinquadramento devono però decorrere dalla data di effettivo espletamento delle mansioni riferite alla nuova qualifica atteso che costituisce Jus receptum il principio secondo cui la corrispondenza del trattamento economico al pubblico dipendente è legata allo svolgimento dell'attività lavorativa in modo effettivo e cioè secondo l'insegnamento giurisprudenziale che risponde ai principi di logica e di buon andamento della pubblica amministrazione per il quale le pretese economiche non possono che aver riguardo all'effettiva prestazione del servizio (cfr. Tar Campania Sez. IV, 20/6/1994 n. 291; Sez. IV, 14/9/1993 n. 474)"(cfr. doc. n. 4 produzione parte ricorrente).

E' emerso, sempre dalla documentazione in atti, che la convenuta non ha dato attuazione immediata a tale delibera a causa di "un orientamento giurisprudenziale" che non aveva riconosciuto il diploma triennale di qualifica quale titolo di scuola secondaria superiore (cfr. doc. n. 6 prod. parte ricorrente) e che, solo a distanza di anni, con decreto dirigenziale del n. 339 del 20.4.2007 veniva data attuazione alla deliberazione di G.R. n. 3188 del 2.6.1999 con inquadramento ai solo effetti giuridici *ex tunc* nonché con decorrenza, invece, degli effetti economici *ex nunc* dalla data della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, avvenuta poi il 3 maggio 2007 (cfr. documenti 2 e 3 prod. parte ricorrente).

Il ricorrente ha, pertanto, lamentato che la mancata stipula del contratto individuale di immissione nella nuova qualifica, dopo l'emanazione della delibera del 1999 di suo reinquadramento nella qualifica VI e VII è dipeso da un comportamento del datore di lavoro contrario ai principi di correttezza e buona fede.

Al riguardo va precisato che il ricorrente era in possesso del relativo titolo professionale ("addetto ai servizi di sala e Bar) necessario ai fini dell'inquadramento nella VI e poi VII qualifica funzionale, ai sensi delle Leggi Regionali 32/84 e 12/91, sin dal momento della sua assunzione presso la convenuta e che ha svolto l'attività di insegnamento in virtù, proprio di tale titolo professionale. Quest'ultima circostanza ha trovato riscontro, nella documentazione allegata da parte ricorrente (cfr. doc. 13-21) nonché nella prova orale espletata.

Il teste Casale Antonio, dipendente della Regione Campania fino a gennaio 2008 ha dichiarato "gli ultimi 5 anni ero Direttore del Centro di Formazione Professionale di Salerno (Servizio Territoriale Amministrativo Provinciale). Il ricorrente era insegnante come me in precedenza. Lui insegnava tecnica di sala bar, si trattava di una scuola alberghiera. Io insegnavo contabilità e

matematica. Lui ha sempre insegnato dal 1972 in privato e dal 1986 in Regione. Ha insegnato anche negli ultimi tempi merceologia alimentare”.

Carmelo Verdevalle, dipendente della Regione Campania dal settembre 1986, presso il Centro Formazione Professionale di Salerno ha riferito: “il ricorrente era insegnante. Lui insegnava materie pratiche quali sala bar, si trattava di una scuola alberghiera. Lui ha sempre insegnato senza fare altro”.

Orbene, pur in presenza della delibera G.R. del 1999 n. 3188 con la quale il ricorrente veniva inquadrato nella sesta qualifica funzionale con decorrenza giuridica 1/9/1986 e nella settima con decorrenza giuridica 1/1/1992 con il profilo docente diplomato e ove inveniva indicato che “ il trattamento economico relativo alla nuova qualifica funzionale decorrerà dal primo giorno successivo a quello di stipulazione del contratto individuale di lavoro e di assunzione delle relative funzioni”, la stessa amministrazione non provvedeva all'immediata stipula del suddetto contratto di immissione di categoria se non dopo circa otto anni.

Nel caso di specie, peraltro, è pacifico che il ricorrente era possesso diploma di qualifica “addetto ai servizi di sala e bar”, conseguito in data 20.6.1966 presso l'Istituto Alberghiero di Napoli, e che pertanto, aveva da sempre i requisiti per essere inquadrato nei livelli superiori VI e VII qualifica (riconosciuti poi con effetti ex tunc nel 1999) e che lo stesso (come è emerso dalle risultanze della prova orale e dalla documentazione in atti) aveva da sempre svolto le mansioni di insegnante di tecnica di sala da bar presso il Centro di Formazione professionale di Salerno scuola alberghiera ovvero aveva sempre di fatto espletato l'attività di docenza in virtù del titolo professionale che ai sensi delle L.R. 32/84 e L.R. 14/91, era titolo necessario per l'inquadramento superiore.

D'altro canto, non è assolutamente contestato dalla parte convenuta, quanto si afferma nel ricorso introduttivo del giudizio e cioè che lo Starace, sin dalla sua assunzione era in possesso di tale diploma professionale e che, pertanto, da sempre ha svolto l'attività di insegnamento per la quale era necessario tale specifico titolo di studio; circostanza che è confermata dalla documentazione in atti e la prova orale.

Pertanto, è evidente che il comportamento dell'amministrazione convenuta è in contrasto con i principi di buona fede e correttezza ex artt. 1175 c.c. e 1375 c.c. in quanto da una parte riconosceva al ricorrente la VI qualifica funzionale ex LR n.32/84 e VII qualifica funzionale ex LR n.14/91 con decorrenza normativa ex tunc (rispettivamente dal 1.9.1986 e 1.1.1992) ma, dall'altro, rimaneva inerte non provvedendo alla stipula del contratto individuale di immissione nella nuova categoria, non riconoscendogli, pertanto, il relativo trattamento economico se non con effetti ex nunc nel 2007, pur se lo Starace, in possesso del diploma professionale aveva da sempre espletato mansioni di docenza riconducibili a tale qualifica.



Al riguardo, “*nel pubblico impiego contrattualizzato la P.A., nella sua qualità di datore di lavoro esercita poteri privatistici: gli atti di gestione del rapporto devono pertanto essere valutati secondo gli stessi parametri che si utilizzano per il datore di lavoro privato e non è applicabile in materia alcuna disposizione della l. 7 agosto 1990, n. 241; in particolare deve ritenersi che gli atti della P.A. debbano essere conformi ai principi generali di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., letti in correlazione con il principio di buon andamento della P.A. di cui all'art. 97 Costituzione*” (cfr. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 19425 del 22/08/2013).

Ne consegue che il ricorrente ha diritto al riconoscimento dei benefici economici dalla data di effettivo espletamento delle mansioni riferite alla sua nuova qualifica in quanto ciò che deve essere valutato, accanto alla delibera di reinquadramento nella VI qualifica funzionale ex LR n.32/84 e VII qualifica funzionale ex LR n.14/91, è l'effettiva prestazione del servizio (indipendentemente da un'effettiva formalizzazione contrattuale) o quantomeno, come richiesto nel ricorso, dall'anno di adozione della delibera n. 3188 di riconoscimento della qualifica superiore

Pertanto, sulla scorta degli elementi probatori acquisiti, il giudice, ritenuta la domanda del ricorrente sufficientemente istruita e documentata, ha disposto ctu contabile al fine dell'esatta determinazione delle spettanze in ipotesi a credito quanto meno dall'anno di adozione della delibera di reinquadramento sopra citata.

Dai conteggi, ottenuti e contenuti nell'esaustivo lavoro peritale, a cui si ritiene di fare pieno affidamento stante la precisione e la mancanza di vizi tecnici e logici, oltre che di errori matematici, risulta che il ricorrente è creditore della convenuta, per il periodo 1.1.1999 -31. 2007 a titolo di differenze retributive della somma complessiva di € 42.473,92 di cui € 2.745,25 a titolo di trattamento di fine rapporto oltre interessi legali.

Per questi ultimi, con sentenza n. 82 del 27/03/03, la Corte Costituzionale ha confermato la legittimità della norma di cui all'art. 22 co. 36 L. 724/94, in forza della quale per i crediti di lavoro dei dipendenti pubblici competono soltanto gli interessi legali e non anche la rivalutazione monetaria. Essi vanno pertanto, liquidati sul capitale dovuto con decorrenza dalle date di maturazione dei diritti e fino al saldo.

Per quanto concerne le spese di lite, stante la complessità e la controvertibilità della questione sussistono giusti motivi per disporre la compensazione totale delle spese di lite.

Le spese di consulenza tecnica sono, invece, poste a definitivo carico della convenuta e si liquidano come da dispositivo in favore del dott. Claudio Pisaturo tenuto conto del testo unico delle Spese di Giustizia DPR 115/02 e del dm 30 maggio 2002, art. 10.

PQM

Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro: così provvede:



- 1) In accoglimento del ricorso e previo riconoscimento in capo al ricorrente, per il periodo dal 1.1.1999 al 31-12 2007 del trattamento economico relativo alla VI qualifica funzionale ex LR n.32/84 e VII qualifica funzionale ex LR n.14/91, condanna la convenuta al pagamento in suo favore, a titolo di differenze retributive, della somma complessiva di € 42.473,92 di cui € 2.745,25 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali liquidati sul capitale dovuto con decorrenza dalle date di maturazione dei diritti e fino al saldo.
- 2) Spese di lite compensate
- 3) Condanna la convenuta al pagamento delle spese di consulenza tecnica che liquida in complessivi € 500 come onorario in favore del dott. Claudio Pisaturo

Così deciso in Vallo della Lucania il 4.2.2016

Il Giudice del Lavoro

Dott.ssa Roberta Gambardella